



Forum: Il c.c.n.l. della vigilanza privata 2004-2008 articolo per articolo

Topic: Art. 11 - Composizione delle controversie- Procedure

Subject: Art. 11 - Composizione delle controversie- Procedure

Inviato da : ADMIN

Data invio: 21/7/2009 7:43:38

Art. 11 - Composizione delle controversie- Procedure

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all'€™applicazione del presente Contratto, €™ previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalit€™ di cui al presente articolo, da esperirsi nella Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione, costituita presso l'€™Ente Bilaterale o presso la sede di una delle Associazioni Imprenditoriali stipulanti il presente Contratto.

La Commissione di conciliazione provinciale €™ composta:

a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'€™Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'€™Organizzazione sindacale locale firmataria del presente Contratto, della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia €™ tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'€™Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.

L'€™Associazione imprenditoriale, ovvero l'€™Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione con mezzi idonei a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica Provinciale provveder€™ entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'€™ora in cui sar€™ esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'€™art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98.

Il termine previsto dall'€™art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'€™Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.

La Commissione Paritetica Provinciale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo €™ depositato, a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:

1. il richiamo al Contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano gi€™ trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98 e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione.

Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto che, pertanto, resta demandata alla Commissione

Paritetica Nazionale di cui all'art.4.

In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare di cui al presente articolo, questa sar  sospesa fino alla conclusione della procedura.